

confonderà l'aggressività e l'alienazione dell'uomo istituzionalizzato con la sua intrinseca malvagità»; inoltre qualificando « come modi diversi di essere criminale sia le forme di sopravvivenza alla realtà penitenziaria sia gli adattamenti ai modelli imposti, alla violenza classificatoria subita ». Del pari, a proposito del paradosso concettuale in cui incorre il positivismo giuridico, è (problematicamente) impostata la questione della esistenza di delitti naturali, « necessari perché il criminale non si presenti come realtà normativa, senza alcun peso nel mondo della natura e nella società ».

La critica del Pavarini resta però sospesa nel vuoto quando l'A. con onestà di studioso rileva che la criminologia non può diversamente intendersi se non come una *espressione di comodo*, che abbraccia « una pluralità di conoscenze scientifiche in nulla omogeneizzabili se non per avere tentato di offrire alcune risposte ai problemi posti dalla violazione di certe norme sociali, in particolare di quelle giuridico-penali ». Se infatti, dopo il ragguaglio spesso avvincente su teorie e interpretazioni criminologiche — da Lombroso a Durkheim e Mead fino a Merton, Smelser, Goffmann — l'A. è costretto a riconoscere che la concezione ancora prevalente nei rapporti autorità-criminale è ancorata ai postulati della difesa sociale, perderebbe evidentemente di peso ogni prospettiva o ipotesi riformatrice nell'immediato.

Crediamo invece vi sia ancora spazio per una ricerca che si proponga, quanto meno, di scoprire le cause del marcato divario tra un ordinamento penale improntato allo spirito della Costituzione, e iniziative contingenti e senz'anima, basate sul recupero della deterrenza e sulla salvaguardia ad ogni costo dell'ordine pubblico. Umanizzazione delle pene, rieducazione, recupero sociale formano modelli sui quali, almeno in via programmatica, non esiste un dissenso tra i penalisti e i criminologi, anche se (forse proprio per questo) nessuno può ignorare a quale scomoda realtà tali valori facciano ancora da schermo. Sul terreno della esperienza sociale (è questa la tesi di fondo del libro densissimo di Achille Ardigò, *Crisi di governabilità e mondi vitali*, Cappelli, 1980) nessun progetto di controllo potrà aver successo se non fondato (anche) su di un recupero di adesione individuale. Il buon criminologo, da simili premesse, potrà fare il proprio mestiere senza rinunciare alla sua « cattiva » coscienza (S.F.).

---

ELVIO FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla Riforma penitenziaria*. Il Mulino, 1980, pagine 298.

Non è certamente per disattenzione che solo ora ci occupiamo in questa *Rivista* dell'opera di Elvio Fassone sulla pena detentiva in Italia, a oltre un anno dalla sua comparsa. Le ragioni del

ritardo sono sì da ascrivere alla cadenza irregolare della pubblicazione della *Rivista* nei primi non facili tempi del suo corso rinnovato. Ma soprattutto, allorché ci si imbatte in uno studio che rompe segnatamente — per metodo e veste formale e in parte per contenuti — con la tradizione, per vero non vigorosa, in materia di dottrina della esecuzione penale, si giustifica la necessità di una più lunga riflessione.

L'A. ha ancorato l'indagine relativa agli sviluppi del dibattito teorico sul tema della pena carceraria, allo snodarsi contemporaneo di avvenimenti politici e al ricorrere di fermenti sociali. L'intento perseguito — del quale dovrà darsi conto da ultimo, nelle valutazioni conclusive sulla Riforma del 1975 — attiene alla dimostrazione di un carcere che, in passato e fino ai giorni nostri, non si è mai posto come variabile indipendente rispetto ad esigenze preventive e di sicurezza le quali a loro volta non si presentano allo stesso modo. L'ossequio al dogma retribuzionistico ha sotto questo riguardo indubbiamente rallentato l'*iter* quasi trentennale della Riforma. Di contro, l'esplosione della criminalità comune e politica rende a tutt'oggi ardua l'attuazione di una delle più moderne ed evolute tra le leggi penitenziarie che mai siano state in vigore.

Secondo l'accennata prospettiva storica, l'A. suddivide lo studio in tre parti: dedicata la prima all'esperienza di « pena e politica dall'unità d'Italia a oggi »; la seconda ai « difficili equilibri del nuovo ordinamento penitenziario »; la terza alle possibilità nell'immediato futuro del sistema penal-penitenziario.

Il discorso si snoda inevitabilmente a far segno dalle prime manifestazioni del dibattito tra classici e positivisti. Osserva F., a proposito dell'idea retributivo-afflittiva, canone base della costruzione classica sulla funzione della pena, che essa « emerge con particolare forza nei momenti autoritari, siccome quella che appoggiandosi ad un preteso fondamento metafisico dell'autorità, tende a sottrarre lo Stato ed il potere ad una verifica critica che muove dalle classi subalterne ».

Quanto alle « innovazioni » recate dal positivismo giuridico, se ne evidenziano, per spiegarne l'immediato successo, contenuti ed intenti semplificatori « in proporzione diretta alla complessità del problema ». Ma subito dopo coglie nel segno il rilievo del contraddittorio rapporto (solo superficialmente inspiegabile) tra le vivaci reazioni e le critiche mosse al positivismo dalla scienza penalistica del periodo fascista e lo spazio poi concesso nel codice penale del 1930 alle misure di sicurezza. L'A. sostiene che il sistema del doppio binario sia stato « destramente » utilizzato dal legislatore del 1930 per infliggere una « grave sconfitta » al principio di legalità e di determinatezza delle pene. Risulta da questa enunciazione una chiave di lettura dell'opera nel suo complesso: che non vi sia

casualità di interferenze tra evoluzione delle istituzioni politiche e della società civile e configurazione di corrispondenti assetti giuridici.

L'A. non ignora, d'altro lato, la non assoluta verificabilità di simile relazione. A mo' di esempio, le dottrine del socialismo giuridico (sulle quali solo di recente s'è aperto un nuovo periodo di interesse) non hanno praticamente esercitato influenza in ordine allo sviluppo degli istituti penali. Inoltre, la persistenza (fino ai giorni nostri) di fenomeni di vischiosità nel corpo normativo dato dal codice penale e dal regolamento carcerario nel 1931 concorre senza dubbio a spiegare molte apparenti incongruenze.

Nondimeno troppo severo ci sembra il giudizio sul codice Rocco. Dove è certamente pesante (anche in raffronto alla precedente normazione) il « tono » repressivo, segnato dalla introduzione della pena di morte, dalla eliminazione delle attenuanti generiche (nuovamente vigenti solo dal 1944), dalla considerazione di una serie di nuove ipotesi delittuose tra le quali assumono speciale importanza i reati di mera creazione politica, volti a contenere le aggressioni allo « Stato etico », suprema incarnazione di una società intesa come espressione necessaria e voluta di predeterminati valori. Ma è anche vero che la codificazione fascista ha risentito profondamente, sia quanto a struttura che in alcuni più significativi contenuti, della esperienza liberale.

Né il principio di stretta legalità né quello di irretroattività della legge penale né, infine, la limitazione del potere discrezionale del giudice nel determinare la pena concreta rispondono a motivi ed esigenze di un controllo penale assoluto perché indefinitamente capace di adattamento alle variabili necessità della repressione. E infatti il regime fascista per colpire i più gravi reati politici senza modificare le strutture del codice ha dovuto ricorrere a leggi speciali; mentre, in età repubblicana, è stato possibile utilizzare lo stesso codice con pochi aggiustamenti: e se mai solo in tempi recenti s'è posta la questione di una sua corrispondenza ad un quadro dei comportamenti criminali profondamente diverso qualitativamente e per numero.

Invero, la principale strada battuta dal legislatore penale fino alla Riforma del 1975 (e per certi versi anche dopo di questa) ha avuto di mira l'appesantimento della sanzione penale sia quanto alla comminatoria che nella esecuzione della pena. L'aspetto retributivo rimane prevalente; mentre all'idea di prevenzione speciale sono, anche su terreno teorico, sottratte quasi tutte le potenzialità rieducative. Il controllo della recidiva del singolo condannato si ritiene (diffusamente) mirabile attraverso l'espiazione di una pena severa nelle sue stesse modalità esecutive. Nemmeno la Carta costituzionale — osserva giustamente F. — ha avuto la forza di rompere quella correlazione tra pena come valore e necessari contenuti afflittivi da cui ben poco spazio rimaneva per esperimenti rivalutativi della personalità del reo.

Non sappiamo se il dibattito in Assemblea costituente intorno al precetto dell'art. 27 del Testo definitivo possa riduttivamente e negativamente qualificarsi come un'occasione perduta. È probabile che, sottesa alla questione del primato dell'istanza rieducativa (tutt'altro che di scuola, come pure allora si affermò in chiave anti-positivista) sia emersa la consapevolezza della irrilevanza — forse, dell'inutilità — di formalizzare il principio della rieducazione di fronte alle dure esigenze della lotta contro il crimine. Rilievo, questo, che periodicamente riecheggia, prendendo peso più consistente nei periodi, come quello che stiamo vivendo, dove all'aumento della criminalità corrisponde un appannamento di fantasia, una stanchezza di progettazione.

Il discorso sulla pena detentiva si sviluppa, infine, seguendo il corso degli ultimi trent'anni. Esso investe l'incerto affermarsi della « nuova difesa sociale », a cui peraltro Fassone riconosce il merito di avere affrontato, per la prima volta con impegno scientifico, i temi della emarginazione. Verso la fine degli anni '50 il rinnovato interesse alle teorie di prevenzione speciale porta ancora una volta in primo piano l'idea della rieducazione. In questo periodo prende avvio (anche in sede parlamentare) l'accidentato percorso della grande Riforma carceraria. Ma forse questa strada non sarebbe stata compiuta senza un incremento consistente d'attenzione verso i problemi del carcere i quali, dal '68 in poi, sono usciti dal chiuso orto delle analisi teoriche per porsi all'esame, a mezzo di corrispondenti spazi aperti dai *mass media*, di vasti strati di opinione pubblica. Anche se nei Paesi dell'occidente esistono indizi, ai quali non può che guardarsi con preoccupazione, del crescere di atteggiamenti di dissenso e sfiducia verso programmi di umanizzazione della pena carceraria. Sembra, al contrario, che la maggioranza dei cittadini sia favorevole all'aumento della pressione penale fino alla reintroduzione della pena di morte. Il che mette l'autorità politica nella necessità di svolgere anche un compito di educazione mostrando la illusorietà dei risultati attesi: ché anzi le pene terroristiche producono risultati opposti al voluto.

Non è senza rilievo ricordare come uno stimolo importante per l'accelerazione dei tempi della Riforma sia partito dall'interno degli istituti di pena, dagli « oggetti » stessi della esecuzione penale, così intesa nella impostazione tradizionale. I detenuti — scrive l'A. — scoprono « le implicazioni politiche del carcere »; i « problemi della pena diventano le riflessioni sulla pena detentiva, l'elaborazione del singolo è sostituita dall'azione di massa ».

Ma nell'ultimo decennio s'è nuovamente fatta innanzi, e in termini di particolare crudezza, la difficoltà di bilanciare un progetto pur ricco di offerte di rieducazione con la realtà di un carcere inevitabilmente segregante e per di più destinato ad assorbire, in linea con gli impegni presi, fette sempre più cospicue delle risorse collettive. Di fronte a divergenti sollecitazioni, le risposte del sistema penale in epoca successiva alla Riforma del 1975 sono

anch'esse disomogenee. D'accordo con gli osservatori più attenti di questo periodo — da Vassalli a Bricola, Conso, Grevi, Marinucci, Mantovani, Beria di Argentine — Fassone pone in luce linee confliggenti di politica criminale: rinuncia alla repressione (o repressione attenuata) per una serie di fatti considerati di minore entità, aggravamento del carico penale nei riguardi della grande criminalità e del terrorismo.

Questo andamento « a forbice », evidente nel cospicuo testo legislativo di recente approvato sotto il titolo « modifiche al sistema penale », riceve conferma, sul terreno pratico, in alcune particolarità di sviluppi nella gestione penitenziaria degli ultimi anni da cui vengono non immotivate preoccupazioni sugli stessi destini della Riforma. Invero, viene radicandosi la tendenza — a parte la questione dei giudicabili che chiama in causa le strutture della giustizia penale — a riservare il carcere a soggetti provvisti di pericolosità sociale elevata: nei confronti dei quali ogni proposito rieducativo diviene arduo anche per l'inevitabile prevalenza delle esigenze d'ordine e sicurezza verso l'esterno.

Questa contrapposizione di ruoli e prospettive, che investe, oltre quelle della Riforma, le sorti della stessa istituzione carceraria negli anni a venire, affiora lucidamente dalla analisi condotta nella seconda parte del volume. Non altrimenti si spiega il rilievo concesso, in margine e all'interno del debito esegetico pur scrupolosamente assolto, a spunti quali « il linguaggio socio-criminologico » della Riforma, usato in relazione agli elementi del trattamento. Ma, sul piano dei valori, coglie purtroppo nel segno il rilievo che « almeno una parte delle forze politiche ha percepito il carcere come un luogo di extraterritorialità giuridica » intendendo per l'innanzi « richiamare l'amministrazione alle regole dello Stato di diritto ». Tanto a proposito del principale supporto culturale dell'Ordinamento del 1975. Ma è per contro vero che « la proposizione normativa più esigente e più garantista vale esclusivamente nella misura in cui può inverarsi nella realtà nella quale si cala. E... il carcere è particolarmente refrattario all'impero della legalità proprio perché la maggior parte dei rapporti che in esso si svolgono gli sono di fatto sottratti ».

Potrà forse esser proposto un appunto di schematismo alla netta contrapposizione tra « forze moderate », tese alla conservazione dei tradizionali contenuti della retribuzione e della afflittività e « forze progressiste » che pretendono invece la attuazione piena dei criteri di umanizzazione del carcere e della rieducazione. C'è da chiedersi come possa oggi configurarsi uno schieramento progressista e su quale programma, visto che partiti e forze politiche sembrano concordare su di un progetto che trae dall'emergenza spunto e giustificazione per irrigidimenti scalari della prassi penitenziaria. Accolte simili premesse, il carcere riacquisterà mano a mano la sua primigenia funzione di isolamento e neutralizzazione, riservato a

persone per le quali si giunge a considerare ipocrita qualsivoglia discorso rieducativo.

Sembra a chi scrive che le sole voci confortanti vengano dalla scienza penalistica e penitenziaria, attestate sulla difesa (quanto meno) del rispetto dei valori costituzionali.

Vincere la « scommessa » per un carcere degno di una moderna civiltà dipenderà, crediamo, in misura rilevante dall'influsso che libri, come questo di Elvio Fassone, saranno capaci di esercitare. Nei quali la critica severa consente tuttavia fiducia verso ragionevoli possibilità di progresso. L'A., infatti, diversamente da quanto è solito in opere puramente esegetiche, non si sottrae all'onere e al rischio di indicare alcuni canali, tutti facenti capo alla necessità di una più seria educazione, di un più serrato coinvolgimento generale nei problemi del carcere, che nel futuro immediato aprano a qualche speranza. Infine, lo stile e l'espressione linguistica insolitamente brillanti e godibili, rendono, oltre al resto, il volume praticabile da un pubblico non limitato alla cerchia degli specialisti (S.F.).

---

SONIA AMBROSET e GIANVITTORIO PISAPIA, *Numero oscuro della devianza e questione criminale*. Bertani, Verona, 1980.

Traendo spunto da una ricerca empirica condotta — sotto la direzione del prof. Gianluigi Ponti — presso la cattedra di antropologia criminale dell'Università di Milano, gli Autori, Gianvittorio Pisapia, docente di criminologia nell'Università di Padova e Sonia Ambroset, psicologa, affrontano il fenomeno del numero oscuro della criminalità e della devianza, cioè di quell'area di reati e di comportamenti illeciti che, pur sfuggendo alle statistiche ufficiali, costituisce una concreta realtà delle società attuali della quale non si può non tener conto.

Che esista uno scarto notevole tra delinquenza reale e delinquenza « ufficiale » e che il divario diventi amplissimo se il riferimento non è ai soli reati ma ai comportamenti devianti è già stato affermato e provato da tempo dai criminologi di tutto il mondo. Non di una scoperta si tratta dunque né di una novità ma di una constatazione ormai definitiva.

Nell'arco di molti anni, da quando sono stati presi in considerazione i dati statistici sulla criminalità, si è cercato di analizzare principalmente il numero oscuro in termini quantitativi. Il volume, invece, nella prospettiva di riferire alla realtà italiana riflessioni teoriche e verifica empirica sull'argomento in un felice abbinamento, si pone come obiettivo dare un contributo allo sviluppo